



Ufficio Elettorale Centrale

COMUNICATO URGENTE

Sono giunte agli uffici di Segreteria del Consiglio di Presidenza molte richieste, anche telefoniche, di chiarimenti sulle formalità da osservare circa:

A) L'eventuale necessità di autentica (non espressamente prevista né nel regolamento, né nel modello approvato dal CPGT della scheda di presentazione) della sottoscrizione della dichiarazione, prescritta dall'art. 7 del Regolamento elettorale del candidato, su ciascuna "scheda di presentazione della candidatura", in cui il candidato riporta le sue generalità, l'indicazione della Commissione di appartenenza e la funzione dallo stesso svolta, nonché dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono le cause di ineleggibilità contemplate dall'art. 20 del d.lvo 545/1992;

B) La possibilità o meno di autenticare con la formula "per conoscenza personale", o altra analoga, la sottoscrizione autografa apposta (nella scheda di presentazione della candidatura) dal giudice tributario che sia "presentatore" di un candidato, senza necessaria identificazione del firmatario mediante esibizione di documento di identità.

Premesso che l'Ufficio Elettorale Centrale, nella fase antecedente al voto, tra le sue attribuzioni, ha quella - fondamentale - di deliberare sull'ammissione delle candidature, previa verifica dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e del rispetto delle altre condizioni e requisiti di legge prescritti (art. 8 del Regolamento) **"nei dieci giorni successivi alla scadenza"** del termine finale per la presentazione delle candidature e che quindi ogni provvedimento formale e definitivo sull'ammissibilità di ciascuna candidatura - sotto tutti i presupposti e profili - va necessariamente demandato a tale successivo momento procedimentale, si ritiene comunque - in considerazione della speciale delicatezza dei temi di cui sopra e delle ristrette scansioni temporali - al fine di prevenire, per quanto possibile, l'insorgere di possibili problematiche applicative, di **esprimere il seguente preliminare avviso:**

Quanto al punto **A)** - sottoscrizione da parte del candidato della dichiarazione prescritta dal regolamento - non rinvenendosi nel d.lvo 156/15 alcuna deroga - quanto al procedimento elettorale per l'elezione del CPGT - alle disposizioni generali in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445 del 2000 e succ.mod.ni), nel silenzio - sul punto - del Regolamento, deve valere la previsione (per quanto qui interessa) di cui agli artt. 21 e 38, co.3, del d.p.r. 445 cit., e pertanto la "dichiarazione" del candidato deve essere sottoscritta con le formalità ivi previste.

Resta sicuramente salva - anche in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative della normativa secondaria - per gli atti già compiuti, **la facoltà per il candidato - entro gli ordinari termini per la presentazione delle candidature - di inoltrare all'UEC (presso il CPGT) apposita dichiarazione, debitamente autenticata, di regolarizzazione, in cui vengano riportati gli estremi delle (se più di una) "schede" di candidatura redatte ex art. 6 del Regolamento elettorale e sia dall'interessato confermata, sotto la personale responsabilità, l'avvenuta sua sottoscrizione autografa della candidatura di ciascuna "scheda" con la contestuale dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità.**

Quanto invece al punto **B)** - la possibilità di autenticare, da parte del Direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, la sottoscrizione apposta (in presenza dell'autenticante) dal giudice "presentatore" con la formula "per personale conoscenza" o simili, in via di principio deve considerarsi ammissibile ed esente da vizi invalidanti, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia elettorale.

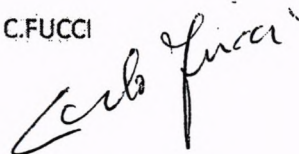
In caso di candidature già presentate senza l'autentica delle firme dei presentatori delle stesse sulla base dell'esibizione del documento di identità, il Direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria inoltrerà - **entro gli ordinari termini per la presentazione delle candidature** - all'UEC un'attestazione di regolarizzazione dalla quale risulti che l'apposizione delle firme e l'identificazione dei sottoscrittori firmatari sia avvenuta alla sua presenza mediante la **personale o diretta conoscenza**.

I componenti

R. DI RUBERTO

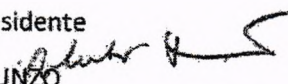


C. FUCCI



Il Presidente

R. PUNZO



Roma, 19 aprile 2018